

Perugia,

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA
22 LUG. 2019
Prot. n. 871/19

ORDINE DOTT.COMM.ESPERTI
CONT.PERUGIA
VIA G B PONTANI 3/B
06128 PERUGIA (PG)

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 912-1/2019*
Associazione/Ordine ORDINE DOTT.COMM.ESPERTI
CONT.PERUGIA
Codice Fiscale 94117870546
Istanza presentata il 28/05/2019

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 8 del 2017, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, ha chiesto chiarimenti in ordine alle disposizioni previste all'art. 18 quater del D.L. 09/02/2017, n. 8, che estendono ai Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nello specifico l'istante segnala che, mentre per le imprese localizzate nel Mezzogiorno che intendano accedere al credito d'imposta è stata predisposta apposita procedura - comunicazione CIM 16 o CIM 17 -, nulla risulta ancora predisposto per i

beneficiari di cui al citato articolo 18 quater del D.L. 09/02/2017, n. 8.

Tutto quanto sopra premesso, chiede quale procedura ritenersi formalmente corretta per consentire l'accesso al beneficio del credito d'imposta, tenuto conto che, allo stato, per le imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma del 2016, non risulta codificata alcuna procedura.



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non viene prospettata alcuna soluzione

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 18-quater, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, (cfr. legge di conversione 7 aprile 2017, entrata in vigore il 24 aprile 2017) estende ai Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 l'applicazione del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 2019) per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il secondo comma del medesimo articolo chiarisce che, in relazione ai predetti interventi, si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale, fissata dall' art.1, comma 98 citato, della legge n. 208/2015.

In particolare, il comma 103 dell'art. 1, appena citato, prevede l'obbligo della presentazione, da parte dei soggetti interessati, di un'apposita comunicazione, demandando ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito di imposta. Al medesimo comma, viene

stabilito che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito di imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento dell'Agenzia.

Per le imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito di imposta, è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, prot. 45080; con lo stesso provvedimento sono state altresì definite le modalità e i termini di presentazione della comunicazione (esclusivamente in via telematica, a partire dal 30 giugno 2016, fino al 31 dicembre 2019).

Diversamente, per le zone dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016 - per le quali è stata prevista l'estensione dell'applicabilità del credito di imposta in parola, proprio ad opera dell'articolo 18-quater, del D.L. 9 febbraio 2017 - il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia con cui dovrebbe essere tra l'altro approvato lo specifico modello di comunicazione preventiva per poter fruire dell'agevolazione necessario per consentire piena attuazione alla richiamata disposizione estensiva, non risulta a tutt'oggi emanato.

Peraltro, si conferma che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta a favore delle regioni del Mezzogiorno approvato con il Provvedimento Direttoriale 45080 del 2016, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, effettivamente non è utilizzabile per la presentazione della comunicazione da parte dei destinatari delle misure previste a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Tanto premesso, in assenza del provvedimento direttoriale di approvazione del modello specifico di comunicazione per la fruizione del credito di imposta "riservato" agli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale dagli eventi sismici, la presentazione (obbligatoria) della predetta comunicazione, ad oggi, non può che considerarsi "oggettivamente" inibita .

In ogni caso, a salvaguardia del riconoscimento del credito di imposta di cui trattasi

per investimenti eventualmente già effettuati, si ritiene opportuno richiamare, oltre al generale principio di tutela dell'affidamento, quanto previsto in particolare dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui "..le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti."

IL DIRETTORE REGIONALE

Roberto Egidi

(firmato digitalmente)

ODCEC Perugia

Da: dr.umbria.gtpe@odceagenziaentrate.it
Inviato: lunedì 22 luglio 2019 10:04
A: segreteria@odceperugia.legalmail.it
Oggetto: CONSULENZA GIURIDICA 912-1/2019. ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PERUGIA. INVIO PARERE DR UMBRIA [ENTRATE|AGEDRUMB|REGISTRO UFFICIALE] 10497|22-07-2019|[133646958|128411399]
Allegati: doc_000133646958.pdf; p7m; Segnatura.xml; InfoProtocollo.txt; Istruzioni apertura file firmato digitalmente.pdf

Invio di documento protocollato

Oggetto: CONSULENZA GIURIDICA 912-1/2019. ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PERUGIA. INVIO PARERE DR UMBRIA

Allegati: 3

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali". Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

